

I GIUDIZI DI VALORE NELL'INTERPRETAZIONE GIURIDICA

[JUDGMENTS OF VALUE IN LEGAL INTERPRETATION]

Giuseppe ZACCARIA

Sommario: 1. Introduzione, 2. Il rapporto fra etica e diritto nell'interpretazione giuridica, 2.1. Formalismo vs. antiformalismo interpretativo, 2.2. La questione del rapporto tra diritto e morale all'interno del paradigma giuspositivistico: giuspositivismo inclusivo e giuspositivismo esclusivo, 3. I giudizi di valore e l'interpretazione costituzionale, 3.1. L'ingresso dei principi nella teorizzazione del diritto. La natura dei principi (in particolare dei principi costituzionali) e la loro interpretazione, 3.2. Il dibattito intorno alla legittimità del controllo di costituzionalità, 3.3. La poliedricità dei valori e la questione del rapporto tra etica e politica nell'interpretazione costituzionale, 4. La questione dell'oggettività nell'interpretazione giuridica: il contributo della teoria ermeneutica dell'interpretazione.

Contents: 1. Introduction; 2. The Relationship between Law and Ethics in Legal Interpretation; 2.1. Interpretative Formalism vs. Interpretative Anti-formalism; 2.2. The Relationship between Law and Morality from the Point of View of Legal Positivism: Inclusive and Exclusive Positivism; 3. Judgments of Value and Constitutional Interpretation; 3.1. The Discovery of Principles by Legal Theory. The Nature of (Constitutional) Principles and Their Interpretation; 3.2. The Debate on the Legitimacy of Constitutional Review; 3.3. The Multifaceted Nature of Values and the Relationship between Ethics and Politics in Constitutional Interpretation; 4. The Objectivity Problem in Legal Interpretation, and What Legal Hermeneutics Can Say about It.

1. INTRODUZIONE

Il tema dei giudizi di valore nell'interpretazione giuridica si presenta immediatamente come una variante assunta dal più ampio e assai risalente tema del rapporto tra diritto e morale. Ad uno sguardo più approfondito, tuttavia, emerge come la questione del ruolo dei giudizi di valore si caratterizzi, nella sfera dell'interpretazione giuridica, in senso assai più specifico ed articolato, aprendo una ampia serie di problematiche e dibattiti.

Possiamo accostare l'indagine sul ruolo dei giudizi di valore nell'interpretazione giuridica seguendo il percorso tratteggiato dai seguenti interrogativi:

- a) sono i giudizi di valore ammissibili (ed eventualmente desiderabili) nell'attività interpretativa?
- b) Svolgono i giudizi di valore un ruolo di fatto nell'attività interpretativa? Quale?
- c) Come si configura/deve configurarsi il rapporto tra le diverse tipologie di *valori* (etici, politici, giuridici)?
- d) In quali ambiti dell'ordinamento e in relazione a quali questioni il tema del rapporto tra giudizi di valore e interpretazione del diritto diviene rilevante?

2. IL RAPPORTO FRA DIRITTO E MORALE NELL'INTERPRETAZIONE GIURIDICA

2.1. *Formalismo vs. antiformalismo interpretativo*

Fra le tesi fondamentali del giuspositivismo vi è quella della separazione tra diritto e morale, tesi che si riflette, nell'ambito dell'interpretazione giuridica, nella difesa del formalismo interpretativo: l'interpretazione consiste esclusivamente nell'estrapolare il significato (letterale) insito nel testo e non lascia/non deve lasciare dell'interprete spazio alla creatività alcuno.

A ben vedere, all'interno di questa posizione, il tema del rapporto tra diritto e morale non può neppure essere tematizzato, e sembra invece venire aprioristicamente escluso il contatto tra queste due dimensioni. Analogamente, in base a questa prospettiva, le fonti del diritto non includono i principi, relegati nella sfera dell'extra-giuridico. È il concetto di diritto assunto ad essere già in partenza scervo da ogni "contaminazione" con elementi extra-giuridici riconducibili alla sfera dei valori. Il formalismo nella concezione del diritto viene automaticamente trasferito anche sul terreno dell'interpretazione. Gioca qui un ruolo evidente l'adesione al non-cognitivismo etico, ovvero l'idea che i conflitti sui valori non siano decidibili razionalmente. Le scelte di valore sono, appunto, opzioni e come tali vanno bandite dal terreno del diritto e della sua interpretazione, lasciando esse spazio alla discrezionalità del giudice, intesa nel senso più radicale e negativo del termine. Riconoscere uno spazio ai giudizi di valore nell'attività interpretativa significa, da questo angolo visuale, ammettere la discrezionalità dell'interpretazione giudiziale e negare oggettività al prodotto dell'interpretazione. Da questo punto di vista, il giudice "bocca della legge" è anche un giudice chiamato a confermare con il proprio operato l'estraneità del diritto ai valori.

Le teorie interpretative antiformalistiche, muovendo da una concezione antiformalistica del diritto stesso, sono invece aperte all'idea che il giudi-

ce possa considerare i valori nella propria attività. Si pensi alla concezione del diritto elaborata da Ronald Dworkin, il cui cardine è rappresentato dai principi, i quali hanno una natura inscindibilmente morale e giuridica, o alla concezione ermeneutica, che guarda al diritto come ad una pratica sociale. In tali prospettive, il rinvio ai valori non è necessariamente un esercizio di discrezionalità in senso forte o radicale, ma può costituire un percorso obbligato per una genuina comprensione del diritto.

2.2. *La questione del rapporto tra diritto e morale all'interno del paradigma giuspositivistico: giuspositivismo inclusivo e giuspositivismo esclusivo*

Le difficoltà legate alla prospettiva formalistica sul tema oggetto della nostra riflessione, appaiono progressivamente evidenti nel giuspositivismo post-hartiano. Muovendo dal dibattito sorto intorno al *Postscript* all'edizione di *The Concept of Law* del 1994 –nel quale si discute di come intendere il punto di vista interno, l'accettazione delle norme da parte dello studioso del diritto, la norma di riconoscimento– il giuspositivismo finisce per articolarsi in un duplice orientamento, quello del “giuspositivismo esclusivo” e quello del “giuspositivismo inclusivo” (o *soft positivism*). Mentre il giuspositivismo esclusivo (Raz) si mantiene fedele alla linea più tradizionale della *separazione* tra diritto e morale, il giuspositivismo inclusivo (Moreso 2003, Waldron 1992, Waluchow 1994) si impegna nella formulazione di una concezione del diritto (e dell'interpretazione giuridica) che, appunto, *include* i valori, compatibilmente con la fedeltà all'assunto della *distinzione* tra diritto e morale.

Il giuspositivismo inclusivo propone, in buona sostanza, una riformulazione della hartiana regola di riconoscimento in modo tale che essa includa il riferimento ad elementi morali, con importanti ricadute sotto il profilo del rapporto tra diritto e morale rispetto alla definizione del concetto di diritto, della validità delle norme e della questione della discrezionalità giudiziale. In base al giuspositivismo inclusivo, standard di moralità politica possono figurare in vario modo nei tentativi di determinare l'esistenza, il contenuto ed il significato del diritto valido (Waluchow, 1994, p. 2).

Come opportunamente ha fatto notare Vittorio Villa (Villa 2001), per distinguersi nettamente e in modo davvero fertile dall'*exclusive* positivism, il positivismo inclusivo dovrebbe però riuscire non tanto a rico-

noscere l'esistenza nel diritto positivo di rinvii alla dimensione morale, quanto piuttosto a sottolineare la *fluidità* del rapporto tra elementi giuridici ed elementi morali all'interno delle norme giuridiche, o almeno di certe norme giuridiche, come ad esempio nell'ambito del diritto costituzionale.

3. I GIUDIZI DI VALORE E L'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALE

3.1. *L'ingresso dei principi nella teorizzazione del diritto. La natura dei principi (in particolare dei principi costituzionali) e la loro interpretazione*

Non è un caso che l'ambito nel quale sono risultate maggiormente evidenti le ricadute della relazione tra diritto e morale sul momento interpretativo è quello costituzionale. Ciò è fondamentalmente riconducibile alla presenza, all'interno della Costituzione, dei principi, espressi ed impliciti (Zagrebelsky, 1992). Nessuno oggi nega, nell'ambito della teoria del diritto, che la Costituzione, attraverso tali principi, ponga dei vincoli (alla legge) di carattere non solo procedurale ma anche sostanziale.

Se, nell'ottica del giuspositivismo più tradizionale, i principi hanno una connotazione extra-giuridica, è ormai un'acquisizione comune a vari orientamenti teorici, incluse le versioni più avvedute del giuspositivismo, che i principi siano da considerarsi come vere e proprie norme giuridiche a pieno titolo, nonostante si tratti di norme dal carattere peculiare. Ed è proprio sulla definizione di tale carattere, come sull'analisi della sua incidenza sul momento applicativo, che il dibattito contemporaneo nella teoria del diritto si è andato sviluppando.

La struttura dei principi e le ricadute di quest'ultima sulla fase interpretativa sono al centro dell'indagine svolta dal cosiddetto neo-costituzionalismo (Dworkin, 1991; Alexy 1997, 2000). Si deve attribuire a questa prospettiva teorica il merito di avere messo in luce alcune caratteristiche dei principi, prima fra tutte l'apertura della loro formulazione e del loro significato, ovvero la loro indeterminatezza semantica. Proprio l'indeterminatezza fa sì che, in caso di conflitto tra più principi rispetto a un caso concreto, si debba stabilire tra essi una relazione di prevalenza e si debba procedere al loro bilanciamento (a differenza di quanto accade con le norme, che non condividono tale carattere e che prevedono l'applicazione

in chiave deduttiva) (Dworkin, 1977). Il bilanciamento porta all'applicazione contemperata di tutti i principi rilevanti (si parla in questo senso di una struttura a grappolo dei principi, per la quale essi si richiamano vicendevolmente e grazie alla quale i principi svolgerebbero la funzione di dare unità dinamica al sistema giuridico di appartenenza). L'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione di norme dotate della struttura dei principi inevitabilmente assegna all'interprete/giudice un ruolo centrale e necessariamente "creativo". Il neo-costituzionalismo, nelle sue varie formulazioni, intende approfondire e caratterizzare tale ruolo, fornendone una piena legittimazione su basi teorico-giuridiche.

Di conseguenza il neocostituzionalismo nasce con una forte contrapposizione nei confronti del giuspositivismo tradizionale e della sua incapacità di dare conto delle trasformazioni introdotte dalla costituzionalizzazione degli ordinamenti sotto il profilo dell'interpretazione giuridica e dei rapporti tra diritto e morale. Il neo-costituzionalismo mira a mostrare come l'attività di concretizzazione dei principi sia intrinsecamente creativa e concorra ad individuare l'integrità del diritto. L'idea è che la costituzione contenga principi e diritti rinvianti a valori etico-politici e che la sua applicazione non possa non tenere conto di questi valori, se si concepisce l'interpretazione costituzionale come una pratica che consenta alla costituzione di svolgere appieno la propria funzione. È, questa, appunto la tesi della lettura morale della costituzione (Dworkin, 1996).

3.2. Il dibattito intorno alla legittimità del controllo di costituzionalità

L'indeterminatezza dei principi (costituzionali) e la discrezionalità insita nel ragionamento giudiziale necessario per la loro applicazione ed il loro bilanciamento in caso di conflitto rappresentano uno degli elementi chiave delle critiche al controllo di costituzionalità, all'interno di un dibattito sorto soprattutto in Spagna e negli Stati Uniti. La formulazione aperta (indeterminata, defettibile) dei principi, a causa della quale non risultano fissate espressamente nella norma le condizioni di applicabilità, apre la porta alla libertà del giudice. Apertura, pluralità dei principi e necessità del loro bilanciamento fanno emergere la possibilità della loro diversa interpretazione in relazione alle circostanze di fatto. La discrezionalità così esercitata, acuita in contesti fortemente pluralistici, come sono quelli delle comunità politiche contemporanee, risulta tuttavia, in questa prospettiva critica, illegittima, nella misura in cui il giudice non è

autorizzato a rappresentare la volontà del popolo e finirebbe invece per decidere arbitrariamente il significato e l'applicazione di principi dotati di una forte pregnanza etico-politica. Al contrario, in questa sfera, massima dovrebbe essere la deferenza verso il potere legislativo. In società democratiche e pluraliste, infatti, nessuno a parte il legislatore può esprimere, sintetizzandola attraverso la decisione a maggioranza, la volontà del popolo. In tali prospettive, il vincolo esercitato dalla Costituzione, dai diritti e dal sindacato di costituzionalità appaiono indebite limitazioni alla partecipazione politica ed alla volontà della maggioranza, esprimendosi nelle scelte del Parlamento. È evidente come torni qui in gioco l'idea, coltivata dal giuspositivismo tradizionale, del giudice come "bocca della legge" (oltre alla adesione alla concezione monista della democrazia, organizzata intorno all'idea della supremazia del parlamento. Tesi, questa, che non possiamo qui discutere perché ci porterebbe lontano dal nostro tema di indagine, ma che certamente si lega all'accettazione della versione illuministica del principio di separazione dei poteri e ad una teoria formalistica dell'interpretazione giuridica).

Un tentativo, molto probabilmente fallimentare, di eludere le difficoltà derivanti dall'introduzione dei giudizi di valore nell'interpretazione costituzionale è offerto dalla prospettiva del *judicial minimalism* (Sunstein 1996, 1999, 2001). Il *judicial minimalism*, che si propone come teoria sia descrittiva che prescrittiva dell'attività giudiziale, sottolinea l'opportunità dell'astensione da parte dei giudici dal fornire ragioni teoriche delle proprie decisioni e della presa di distanza dei giudici dai conflitti intorno a questioni valoriali. Il consenso registrabile all'interno delle linee giurisprudenziali sarebbe, così, un consenso non fondato su ragioni teoriche ma solo su elementi pragmatici. L'adozione di una simile condotta da parte dei giudici si configurerebbe come una sorta di "uso costruttivo del silenzio" e garantirebbe un potenziamento del sistema democratico, lasciando che le questioni legate a conflitti valoriali siano affrontate e risolte dal dibattito pubblico e non dalle corti.

3.3. *La poliedricità dei valori e la questione del rapporto tra etica e politica nell'interpretazione costituzionale*

Vi è un ultimo aspetto del tema posto alla nostra attenzione che deve essere affrontato. Si è detto all'inizio che affrontare la questione dei giudizi di valore nell'interpretazione giuridica significa accostare il tema del

rapporto fra diritto e morale dall'angolo visuale del momento applicativo. Tuttavia, la nozione di *giudizio di valore* è contrassegnata da una complessità maggiore e rinvia non solo ai valori *morali* ma anche a quelli *politici*, così imponendo di prendere posizione su un ulteriore punto specifico, ovvero sul rapporto configurabile, all'interno dell'interpretazione, fra valori morali e valori politici.

Su questo terreno le tesi di John Rawls, che individuano nel ragionamento giudiziale delle corti supreme (o per meglio dire della corte Suprema statunitense) un modello in grado di esemplificare il funzionamento della ragione pubblica e il raggiungimento dell'*overlapping consensus*, si sono rivelate particolarmente fertili per il dibattito.

Nella prospettiva rawlsiana l'attività giudiziale a livello costituzionale non è scevra dal riferimento a valori, ma è in grado, mediante il ricorso alla ragione pubblica, di applicare la distinzione tra valori *politici*, sui quali è desiderabile e possibile che il giudice coaguli il consenso della comunità politica di riferimento, e valori *morali*, che debbono invece riguardare la sfera privata e l'autonomia dei singoli individui, rispetto alla quale il diritto deve mantenersi il più possibile estraneo. In un regime costituzionale che preveda il *judicial review*, la ragione pubblica — sostiene Rawls — è la ragione della Corte Suprema (Rawls, 1993, p. 198). I giudici, i quali non applicano le loro personali convinzioni morali, ma esprimono le concezioni etico-politiche condivise dalla comunità politica di riferimento, esercitano la ragione pubblica.

E, in effetti, dall'analisi delle caratteristiche insite nella tecnica del bilanciamento emerge come le strutture dell'interpretazione costituzionale si avvalgano più che altrove degli schemi del discorso pratico. Ciò, tuttavia, non implica di per sé la possibilità di assegnare all'interpretazione un carattere radicalmente indeterminato. Proprio il fatto che il giudice (costituzionale) utilizzi modalità interpretative ed argomentative proprie del ragionamento pratico, se da un lato sottolinea l'allentamento dei vincoli propri dell'argomentazione giuridica, per altro verso evidenzia la contiguità dell'intervento giurisdizionale con i percorsi legati alla ricerca di principi (etico-politici) condivisi e con le dinamiche della discussione pubblica.

In questa prospettiva, dunque, il problema non è più tanto *se* i giudici abbiano a che fare, nel loro ragionamento, con giudizi di valore e se ciò sia ammissibile, quanto piuttosto con *quali* valori abbiano a che fare e come riescano, all'interno di questi, ad isolare quei valori che possano legittimamente essere argomentati nella sfera pubblica.

4. LA QUESTIONE DELL'OGGETTIVITÀ NELL'INTERPRETAZIONE GIURIDICA: IL CONTRIBUTO DELL'ERMENEUTICA GIURIDICA

Dal quadro ricostruito sin qui appare, credo, evidente come la questione dei giudizi di valore nell'interpretazione giuridica non si ponga più tanto, all'interno della teoria giuridica contemporanea, in termini di ammissibilità o di negazione della loro presenza. Piuttosto, le teorie più interessanti mirano ad individuare *come e in quale misura* tali giudizi possano legittimamente rilevare nell'attività giudiziale e con quali conseguenze per lo statuto dell'interpretazione medesima.

Le posizioni più interessanti nell'ambito dei vari dibattiti connessi al tema del rapporto tra giudizi di valore e interpretazione giuridica non paiono infatti essere né quelle – assai isolate – che ancora negano la presenza dei valori nel ragionamento giudiziale (posizioni che finiscono per scontare una fondamentale incapacità di dare conto di importanti evoluzioni degli ordinamenti giuridici a partire dal processo della loro costituzionalizzazione), né quelle che, nel riconoscere la presenza dei valori nel processo interpretativo, concludono dichiarando il carattere arbitrario ed irrazionale di quest'ultimo.

La questione cruciale, dunque, diviene quella della definizione dei criteri che permettono di associare al prodotto dell'interpretazione *un certo grado o un certo tipo di oggettività*.

In questo senso la teoria ermeneutica, che sotto molti profili, se si pensa ad esempio alle tesi di uno dei suoi massimi esponenti come Josef Esser (Esser, 1972), anticipa alcune delle tesi di Ronald Dworkin, ha fornito e può fornire un importante contributo.

Essa si presenta come una teoria del diritto e dell'interpretazione giuridica. Più precisamente, si presenta come una teoria del diritto che muove dalla centralità del momento interpretativo per la definizione del diritto stesso. L'interpretazione, segnatamente l'interpretazione effettuata dal giudice, concepita in termini antiformalistici è intesa quale momento privilegiato per la *comprensione* del diritto, che non può essere definito *a priori* rispetto alla sua applicazione, quasi fosse un *oggetto* osservabile dall'esterno. Il diritto è assunto come parte di una pratica sociale e in questo senso la presenza, all'interno dei concetti giuridici e del ragionamento giudiziale, di riferimenti di valori risulta plausibile e accettabile (Viola-Zaccaria, 2005; Zaccaria 1996). Laddove i valori etico-politici risultano rilevanti e parte essenziale dei concetti giuridici, il giudice non può non considerarli, data la sua funzione di tramite tra la norma e il caso concreto, nonché tra

il fine del diritto come pratica sociale e i valori condivisi dalla comunità di riferimento. Il contatto con i valori può divenire rilevante, all'interno del percorso intellettuale del giudice, nella fase della precomprensione e ritorna nella fase del controllo della razionalità della decisione raggiunta dopo l'applicazione del circolo ermeneutico e la costruzione delle premesse del sillogismo giudiziale. Fra i controlli di razionalità è previsto, infatti, il controllo di giustezza, ovvero il controllo destinato a verificare la compatibilità della sentenza con i criteri di giustizia materiale diffusi entro la comunità di riferimento del giudice.

Nella teoria ermeneutica è quindi evidente sia la possibilità che il ragionamento giudiziale venga in contatto con la dimensione assiologica sia la possibilità di connotare la decisione giudiziale, che è sempre in qualche misura creativa, in senso non meramente arbitrario. L'argine nei confronti dell'arbitrarietà è rappresentato dal riferimento a parametri intersoggettivi.

Con ciò, naturalmente, l'ermeneutica non intende esaurito il compito di indagine teorica sul rapporto tra giudizi di valore e interpretazione giuridica, che proprio da questo riferimento all'intersoggettività deve prendere le mosse, per offrire elementi di misurazione dell'accettabilità della decisione del giudice. Rispetto a tale obiettivo, si rende necessaria la collaborazione di tutti i settori della filosofia pratica, perché complesse sono le questioni da affrontare e pare opportuno procedere secondo l'ideale dell'unitarietà della ragion pratica. Il paradigma ermeneutico certamente non può adottare la prospettiva dell'oggettivismo etico, ma neppure è condannato a sottoscrivere derive scettiche. Trovare i criteri teorico-filosofici per la definizione dell'accettabilità intersoggettiva dei giudizi di valore in ambito giuridico costituisce un compito aperto, segnatamente a fronte del pluralismo etico e culturale che contrassegna le comunità politiche contemporanee. Ma con ciò ci si muove più propriamente sul terreno dell'argomentazione e si è abbandonato il momento dell'interpretazione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ALEXY, R. (1997), *Concetto e validità del diritto*, Einaudi, Torino.
— 2000, *On the Structure of Legal Principles*, in "Ratio Juris".
BARBERIS, M. (2004), *L'eterogeneità del bene. Giuspositivismo, giusnaturalismo e pluralismo etico*, in *Analisi e diritto 2002-2003*, a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Giappichelli, Torino, pp. 1-20.
CANALE, D. (2008), *Legal Interpretation and the Objectivity of Values*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2007*, Giappichelli, Torino, pp. 239-260.

- CELANO, B. (2005), *Diritti, principi e valori nello Stato costituzionale di diritto: tre ipotesi di ricostruzione*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2004*, Giappichelli, Torino, pp. 53-74.
- DWORKIN, R. (1977), *Taking Rights Seriously*, Duckworth, London.
- (1991), *Law's Empire*, Fontana Press, London
- (1996), *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*, Oxford University Press, Oxford.
- (2006), *Justice in Robes*, Harvard University Press, Cambridge.
- ESSER, J. (1972), *Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung. Rationalitätsgrundlagen richterlicher Entscheidungspraxis*, Frankfurt, Suhrkamp
- GARGARELLA, R. (1998), *Il ruolo dei giudici di fronte al "terreno proibito"*, "Ragion pratica", VI, 10, pp. 65-73.
- GIORDANO, V. (2003), *Il positivismo e la sfida dei principi*, Esi, Napoli.
- GREENAWALT, K. (1992), *Law and Objectivity*, OUP, New York/Oxford.
- GUASTINI, R. (1996), *Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Giappichelli, Torino.
- (1998), *La "costituzionalizzazione" dell'ordinamento italiano*, in "Ragion pratica", VI, 11, pp. 185-206.
- (1999), *Principi di diritto e discrezionalità giudiziale*, in Bessone M. (a cura di), *Interpretazione e diritto giudiziale, I. Regole, metodi, modelli*, Giappichelli, Torino.
- HOLMES, S. (1995), *Passioni e vincoli: i fondamenti della democrazia liberale*, trad. it. Ed. di Comunità, Milano 1998.
- MENGGONI, *Diritto e valori*, Il Mulino, Bologna, 1985.
- MORESO, J.J. (1997), *La indeterminación del derecho y la interpretación de la Constitución*, Centro de Estudios Politycos y Constitucionales, Madrid, 1997.
- (1998), *Sulla portata del vincolo preventivo*, "Ragion pratica", VI, 10, pp. 75-83.
- (2003), *El reino de los derechos y la objetividad de la moral*, in E. Diciotti (a cura di), *Diritti umani ed oggettività della morale*, Siena, 2003.
- (2004), *In Defence of Inclusive Positivism*, *Diritto&questioni pubbliche*, 1/2001.
- NAVARRO, P.E. (2008), *La aplicación neutral de conceptos valorativos*, in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2007*, Giappichelli, Torino, pp. 39-55.
- POZZOLO, S. (2001), *Neocostituzionalismo e positivismo giuridico*, Giappichelli, Torino.
- PRIETO SANCHÍS, L. (1992), *Sobre principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.
- HART, H.L.A. (1994²), *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford.
- RAWLS, J. (1993), *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York.
- RAZ, J. (1979), *The Authority of Law. Essays on Law and Morality*, Clarendon Press, Oxford.
- SCHIAVELLO, A. (2004), *Il positivismo giuridico dopo Herbert L.A. Hart. Un'introduzione critica*, Giappichelli, Torino.
- SUNSTEIN, C. R. (1996), *Legal Reasoning and Political Conflict*, Oxford University Press, Oxford-New York.
- (1999), *One Case at a Time. Judicial Minimalism on the Supreme Court*, Harvard University Press, Cambridge (MA)/ London.

- (2001), *Designing Democracy. What Constitutions Do*, Oxford University Press, New York.
- VILLA, V. (2001), *Alcune chiarificazioni concettuali sulla nozione di inclusive positivism*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto 2000. Ricerche di giurisprudenze analitica*, Giappichelli, Torino.
- (2004), *Il positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore*, Giappichelli, Torino.
- VIOLA, F. (1990), *Il diritto come pratica sociale*, Jaca Book, Milano.
- WALUCHOW, W. J. (1994), *Inclusive Legal Positivism*, Clarendon Press 1994.
- ZACCARIA, G. e Viola, F. (2005), *Le ragioni del diritto*, il Mulino, Bologna.
- ZACCARIA, G. (1996), *Questioni di interpretazione*, Cedam, Padova.
- ZAGREBELSKI, G. (1992), *Il diritto mite. Leggi diritto giustizia*, Einaudi, Torino.

Riassunto: *Il saggio analizza il tema dei giudizi di valore nell'interpretazione giuridica come variante del più ampio rapporto tra diritto e morale. Attraverso un esame delle tesi del formalismo e dell'antiformalismo interpretativi, del più recente dibattito tra "giuspositivismo esclusivo" e "giuspositivismo inclusivo", e alla luce della novità, sottolineata dal neocostituzionalismo e rappresentata dall'ingresso dei principi negli ordinamenti costituzionali contemporanei, si conferma la tesi, sempre più accolta dalla teoria giuridica contemporanea, per cui i giudici hanno strutturalmente a che fare nel loro ragionamento con giudizi di valore.*

La più recente e avvertita teoria giuridica cerca di individuare come e in quale misura i giudizi di valore siano rilevanti nell'attività giudiziale e quali conseguenze ciò comporti per lo stesso statuto dell'interpretazione. Il contributo dell'ermeneutica giuridica sta proprio nel riconoscere che il ragionamento giudiziale viene strutturalmente in contatto con la dimensione assiologica ma nel contempo, contro ogni deriva scettica, si sforza di reperire criteri intersoggettivi che contengano i possibili arbitri impliciti nella discrezionalità giudiziale.

Parole chiave: Giudizi di valore, Interpretazione giuridica

Abstract: *This essay focuses on the judgment of values considered as an aspect of the relationship between law and morality. Hart's legal positivism has clearly underlined the issues raised by a formalistic account of this relationship, whereas the 'neo-constitutionalist' approach has the merit of accounting for the constitutionality of legal systems with respect to the relevance of this process for legal interpretation.*

On this basis, contemporary legal theory seeks to determine how and to what extent the judgments of value are relevant in allocation, and what consequences their pre-eminence has on legal interpretation. Legal hermeneutics, in particular, leads us to acknowledge that legal reasoning is embedded in the sphere of values but, at the same time, such an approach highlights, in terms of a sceptical perspective of interpretation, the inter-subjective criteria which limit judicial discretion.

Key words: Judgements of value, legal hermeneutics.